SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Istituto nazionale di statistica

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2010, n. **171**.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 23 ottobre 2010, recandosi nella Repubblica Popolare Cinese in visita di Stato;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 23 ottobre 2010 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;

Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonché l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività commerciali delle zone interessate;

Considerato, altresì, che a causa dei summenzionati eventi sono state evacuate numerose abitazioni ed una persona risulta dispersa;

Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A12394
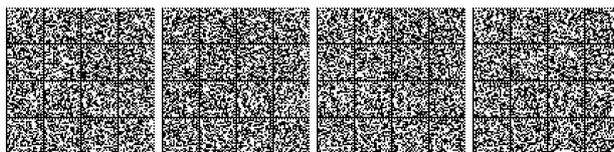
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2010.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per le Regioni che ridefiniscono i propri obiettivi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 4, comma 4-*octies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto;

Visto il citato comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per le regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;

Visto il citato comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che, entro il 30 giugno, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 63493 del 21 luglio 2010, concernente il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità 2010 delle Regioni;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2010 sono state fissate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede che la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-*ter*, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *o)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che prevede, per le regioni, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat;

Visto l'art. 4, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede l'applicazione, anche per il 2010, dell'art. 7-*quater*, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle Regioni per un ammontare pari all'entità dei pagamenti che le Regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato art. 7-*quater*;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*ter*, comma 5-*ter* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Regioni che si avvalgono della facoltà di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreta:

Art. 1.

1. Le Regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, riferiti all'esercizio in corso, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi, con le modalità ed il prospetto definiti dall'allegato A al presente decreto. Nell'anno successivo a quello in cui è stata richiesta la compensazione, la determinazione degli obiettivi è effettuata sulla base degli obiettivi rideterminati, secondo le modalità indicate nell'allegato A, a meno di nuove richieste di compensazione degli obiettivi.

2. Il prospetto di cui all'allegato A deve essere spedito entro il 30 giugno dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Art. 2.

1. Le Regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative al monitoraggio del patto di stabilità interno di cui all'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato B al presente decreto. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

2. Le Regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre 97 - 00187 - Roma - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato C al presente decreto.

3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Allegato A

PATTO DI STABILITA' INTERNO (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO (*)

DETERMINAZIONE OBIETTIVI DEL PATTO PER L'ANNO 2010 E 2011

AI SENSI DELL'ART. 77, c 5-quater, L. 133/2008

(migliaia di euro)

DETERMINAZIONE OBIETTIVI COMPETENZA			**Impegni 20..... (**)**
	C1	Spesa di personale	
	C2	Spesa per la produzione di servizi in economia	
	C3	Spesa per l'acquisizione di servizi e fornitrue	
	C4	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione	
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:			
	SC1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	
	SC2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale	
	SC3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)	
	SC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)	
	SC5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)	
SCN 09	**SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5)**		
BC SCN 10	**BASE CALCOLO PER OBIETTIVO 2010 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SCN 09 + 1%) (**)**		
R SCN 10	**RIDUZIONE OBIETTIVO ANNUALE 2010 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE**		
O SCN 10	**OBIETTIVO ANNUALE 2010 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (BC SCN 10 - R SCN 10)**		
O SCN 11	**OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (O SCN 10 - 0,9%)**		
OR SF 09	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009 SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 3, L. n. 133/2008) (**)**		
BC SNN 10	**BASE CALCOLO PER OBIETTIVO 2010 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (OR SF 09 + 1%) (**)**		
BC SCN 10	**BASE CALCOLO PER OBIETTIVO ANNUALE 2010 SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SCN 09 + 1%) (**)**		
O SNN 10	**OBIETTIVO ANNUALE 2010 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (BC SNN 10 - BC SCN 10)**		
O SNN 11	**OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (O SNN 10 - 0,9%)**		
DETERMINAZIONE OBIETTIVO CASSA			**Pagamenti**
OP SF 09	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009 SPESE FINALI (*)**		
BC SF 10	**BASE CALCOLO PER OBIETTIVO 2010 SPESE FINALI = OP SF 09 + 1% (*)**		
I SF 10	**INCREMENTO OBIETTIVO ANNUALE 2010 DI CASSA (I SF 10 = R SCN 10)**		
OP SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE 2010 SPESE FINALI (BC SF 10 + I SF 10)**		
OP SF 11	**OBIETTIVO ANNUALE 2011 SPESE FINALI (OP SF 10 - 0,9%)**		

(*) Il prospetto riguarda le Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale applicano l'art. 77, c 5-quater, L. 133/2008 in sede di accordo.

(**) Indicare l'ultimo esercizio in cui la Regione ha rispettato il patto di stabilità interno ed aggiornare, di conseguenza i riferimenti agli esercizi indicati nel prospetto e le formule per il calcolo degl obiettivi. Ad esempio, nel caso in cui il 2008 è l'ultimo esercizio in cui è stato rispettato il patto, gli obiettivi 2010 si calcolano seguenti le seguenti modalità:

BC SCN 10 =	SCN 08 - 0,6% + 1%
BC SNN 10=	OR SF 08 ricalcolato -0,6% +
OR SF 08 ricalcolato=	[(spese finali 2005 - 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale UE 2007] + 2,5%
BC SNN 10 e BC SF 10=	OP SF 08 ricalcolato -0,6% +
OP SF 08 ricalcolato=	[(spese finali 2005 - 1,8%) - finanziamenti correnti e capitale UE 2007] + 2,5%

ALLEGATO *B*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno, nonché sulle sue regole, applicabili alle Regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di rideterminare l'obiettivo programmatico di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

Per il monitoraggio dei risultati del patto di stabilità interno relativo all'esercizio 2010, per ciascuna tipologia di Ente, devono essere compilati i seguenti prospetti:

- per le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1C/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 1C/10/CP (per la gestione di competenza);
- per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2C/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 2C/10/CP (per la gestione di competenza).

Per gli anni successivi al 2010, gli indicati prospetti sono aggiornati attraverso la modifica delle formule e delle indicazioni relative agli esercizi di riferimento.

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, provvede a mettere in linea i modelli per il monitoraggio e la certificazione

riguardanti le Regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf

Gli obiettivi programmatici annuali devono essere indicati dagli enti stessi negli appositi campi previsti negli allegati B sin dalla rilevazione del primo trimestre dell'anno.

A.2. ***Specifiche sui prospetti del monitoraggio.***

- ***Cumulabilità*** - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2010, ecc.).

  Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- ***Variazioni*** – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

- ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non

fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.

- ***Rispetto del Patto*** – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando i risultati conseguiti al 31 dicembre di ciascun anno con gli obiettivi annuali comunicati dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il sistema *web* è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.

  Circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico se tale differenza risulta:

  - ***negativa o pari a 0***, con riferimento a ciascun obiettivo, il patto di stabilità interno **è stato rispettato;**
  - ***positiva*****,** per uno solo degli obiettivi, il patto di stabilità interno **non è stato rispettato.**

A.3. ***Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso***

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi rimangono validi sino a quando l'Amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

In questo caso, è necessario che la Regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA – via XX Settembre 97 - 00187 Roma.

La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a.nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b.codice fiscale;

c.ente di appartenenza;
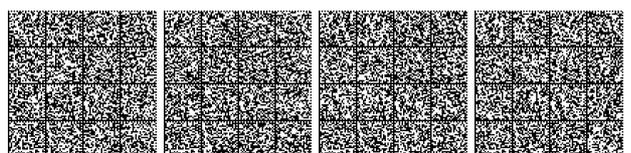
d.recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.4. ***Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno***

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

A.5. ***Altri riferimenti e richieste di supporto***

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze predisposta per gli enti locali e visionabile sul sito:

www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare1.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo

caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.6. *Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati*

Ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 12, del decreto legge n.112 del 2008, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2010).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

B.1. *Regioni a statuto speciale (escluse la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano) – Modelli N. 1C/10/CS e N. 1C/10/CP*

L'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni a statuto speciale, concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.

E' pertanto da ritenersi che le Regioni a Statuto speciale richiedano la compensazione degli obiettivi nell'ambito degli accordi sopra indicati.

In ogni caso anche le Regioni a Statuto speciale cui si applicano i tetti di spesa possono avvalersi delle modalità di compensazione degli obiettivi previste per le Regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli n. 1C/10/CS e n. 1C/10/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2009 e 2010.

Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo programmatico annuale (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2010, elaborato anche in applicazione dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008. Tale obiettivo avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2010, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

B.2. *Regioni a statuto ordinario- Modelli N. 2C/10/CS e N. 2C/10/CP*

I prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario riguardano, rispettivamente, i pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e gli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2009 e 2010, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Le risultanze conseguite per l'anno 2010, in termini di cassa e di competenza, vengono confrontate, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2010, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza.

B.3. Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali - Modello N.4/10.

Il modello n. 4/10 mira ad evidenziare l'eventuale scelta della Regione o delle Province autonome di consentire agli enti locali che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di escludere i pagamenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, attraverso un peggioramento del proprio obiettivo.
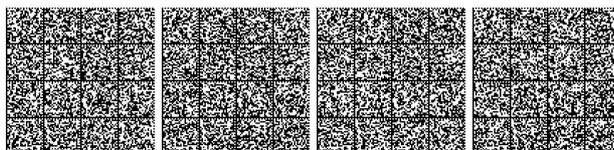
In particolare, nel predetto modello n. 4/10 occorre indicare, per ciascun ente locale beneficiario, il codice fiscale, la denominazione e la quota di obiettivo attribuita.

Il totale delle quote attribuite è, poi, riportato nel rigo QOSF10 dei modelli 1C/10/CS , 2C/10/CS. L'obiettivo programmatico del 2010 rideterminato in considerazione dell'entità complessiva degli importi autorizzati agli enti locali non è considerato ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici degli anni successivi.

B.4 Esclusione pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali

L'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

C. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le Regioni e le Province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*" relativa al IV trimestre che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento avvalendosi dell'apposita funzione "*Variazione modello*" nella procedura del monitoraggio. Dopo tale termine potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto dal sistema web.

Il prospetto di cui all'Allegato C verrà prodotto direttamente dal sistema web.

Allegato B - Modello 1C/10/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 77, comma 5-quater, L. n. 133/2008

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2009	a tutto il …….. trimestre 2010
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
	S7	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità(art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(2)**
QO SF 10	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L 33/2009)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 10 - QO SF 10)**			
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionali) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2008 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2010) stabilito in sede di accordo, modificato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

Allegato B - Modello 1C/10/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 77, comma 5-quater, L. n. 133/2008

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2009	**a tutto il …….. trimestre 2010**
	C1	Spesa di personale		
	C2	Spesa per la produzione di servizi in economia		
	C3	Spesa per l'acquisizione di servizi e forniture		
	C4	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:				
	SC1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	SC2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	SC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	SC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	SC5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	SC6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCN 10		**SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5-SC6)**		
O SCN 10		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008)**		**(2)**
D SCN 10		**DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SCN 10 - O SCN 10)**		**(3)**
SNC	TOTALE NC	Totale spese corr. non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese non oggetto di compensazione:				
	SNC1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	SNC2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	SNC3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	SNC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	SNC5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	SNC6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SNCN		**SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5-SCN6)**		
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**		
SNN 10		**RISULTATO SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)**		
O SNN 10		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008)**		**(4)**
D SNN 10		**DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SNN 10 - O SNN 10)**		**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2010 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate stabilito in sede di accordo, aggiornato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

(4) **Indicare l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate stabilito in sede di accordo, aggiornato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

Allegato B - Modello 2C/10/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 77, comma 5-quater, L. n. 133/2008

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

(migliaia di euro)

			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il ……. trimestre 2009	**a tutto il ……. trimestre 2010**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
	S7	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 10	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008)**			**(2)**
QO SF 10	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L 33/2009)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 10 - QO SF 10)**			
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2008 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico di cassa comunicato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

Allegato B - Modello 2C/10/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

che hanno chiesto l'applicazione dell'art. 77, comma 5-quater, L. n. 133/2008

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il .... trimestre 2009	a tutto il .... trimestre 2010
	C1	Spesa di personale		
	C2	Spesa per la produzione di servizi in economia		
	C3	Spesa per l'acquisizione di servizi e fornitrue		
	C4	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		
SC	TOTALE C	Totale spese correnti soggette a compensazione		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese oggetto di compensazione:				
	SC1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	SC2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	SC3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	SC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	SC5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		(1)
	SC6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCN 10	**SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SC-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5-SC6)**			
O SCN 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008)**			**(2)**
D SCN 10	**DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SCN 10 - O SCN 10)**			**(3)**
SNC	TOTALE NC	Totale spese corr. non soggette a compensazione (Tot. Titolo 1° - SC)		
a detrarre le seguenti spese per la quota riferita alle spese non oggetto di compensazione:				
	SNC1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	SNC2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	SNC3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	SNC4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	SNC5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		(1)
	SNC6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SNCN	**SPESE CORR. NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNC-SNC1-SNC2-SNC3-SNC4-SNC5-SCN6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**			
SNN 10	**RISULTATO SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (SNCN+SCapN)**			
O SNN 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE (art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008)**			**(4)**
D SNN 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SNN 10 - O SNN 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2010 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate comunicato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

(4) **Indicare l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate comunicato ai sensi dell'art. 77-ter, c. 5-quater, L. n. 133/2008**

Allegato B - Modello 4/10

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(DA INVIARE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA pattostab@tesoro.it)

REGIONE: *(migliaia di euro)*

Codice fiscale dell'ente locale	Denominazione ente locale	Quota obiettivo attribuita all'ente locale
TOTALE		

Allegato C

Patto di stabilità interno 2010 - Art. 77-ter, comma 13, del D.L. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

REGIONE

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2010;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI CASSA		Pagamenti 2010 (Competenza+Residui)
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE	
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	
R SF 10	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	
OR SF 10	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI	
D S 10	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 10 - OR SF 10)	

RISULTATI DI COMPETENZA		Impegni 2010
SCN	SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTTE A COMPENSAZIONE	
O SCN 10	OBIETTIVO ANNUALE SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
D SCN 10	DIFFERENZA TRA SPESE CORR. NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SCN 10 - O SCN 10)	
SNN 10	RISULTATO SPESE NETTE NON SOGGETTTE A COMPENSAZIONE	
O SNN 10	OBIETTIVO ANNUALE SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	
D SNN 10	DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NETTE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E CORRISPONDENTE OBIETTIVO ANNUALE (SNN 10 - O SNN 10)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2010 è stato rispettato

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2010 non è stato rispettato

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10A12825

DECRETO 14 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea Mega Miliardario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro (dell'economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega Miliardario».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega Miliardario» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 75.240.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 75.240.000 biglietti ammonta ad € 564.290.100,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 75.240.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
45	1.000.000,00
60	20.000,00
313	10.000,00
4.705	1.000,00
18.815	500,00
94.050	200,00
250.800	100,00
1.034.550	50,00
706.002	25,00
5.996.001	20,00
26.766.003	10,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da due rettangoli. Il primo contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti» riproduce cinque monete che recano il simbolo «€» e una moneta con la scritta «Numero Jolly». Il secondo rettangolo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» riproduce l'immagine di quindici blocchetti di banconote sotto ciascuno dei quali è riportata la scritta «premio». Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco che reca la scritta «Numeri vincenti» ed i quindici blocchetti di banconote contenuti nell'area denominata «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il simbolo «ferro di cavallo» si vincono 200 euro. Se ne «I tuoi numeri» si trova il «Numero Jolly» si vince dieci volte il premio indicato sotto il numero corrispondente.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da «Lotterie nazionali S.r.l.». I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di «Lotterie nazionali S.r.l.», comunicata ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi di «Lotterie nazionali S.r.l.», viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio premi di «Lotterie nazionali S.r.l.» provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di «Lotterie nazionali S.r.l.», attualmente individuata in «Intesa Sanpaolo». In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a «Lotterie nazionali S.r.l.», rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega Miliardario» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 375

10A12961

DECRETO 14 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea Sette e Mezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e Mezzo».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e Mezzo» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 ottobre 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2004.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 58.080.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 58.080.000 biglietti ammonta ad € 31.362.280,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 58.080.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
78	7.000,00
242	700,00
3.872	70,00
105.996	40,00
193.600	20,00
290.400	10,00
774.400	7,00
3.484.800	2,00
6.969.600	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «Banco» raffigurante il dorso di due carte da gioco ognuna con la scritta «Sette e Mezzo»; la seconda, delimitata dalla scritta «Le tue carte», raffigurante il dorso di tre carte da gioco ognuna con la scritta «Sette e Mezzo». Nella parte inferiore si trova un'area contrassegnata dalla scritta «Scopri la posta in gioco». Si devono scoprire tutti i punteggi, quelli delle carte del «Banco» e quelli de «Le tue carte». Se il punteggio de «Le tue carte» supera quello del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince il premio dell'importo indicato nella «Posta in gioco». Per la determinazione del punteggio l'asso vale un punto; il fante, la regina ed il re valgono mezzo punto.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 7.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 ottobre 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2004.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 376

10A12962

DECRETO 14 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea Miliardario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2005.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 100.800.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 100.800.000 biglietti ammonta ad € 352.800.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 100.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
20	500.000,00
68	100.000,00
840	10.000,00
16.800	1.000,00
25.200	500,00
218.400	100,00
403.200	50,00
302.400	25,00
907.200	20,00
1.176.000	15,00
6.820.800	10,00
28.929.600	5,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: http://www.aams.gov.it/ e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da due rettangoli. Il primo contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti» riproduce l'immagine di 5 monete. Il secondo rettangolo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» è suddiviso in dieci caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un blocchetto di banconote e la scritta «premio». Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente. Si devono grattare l'area di gioco che reca la scritta «Numeri vincenti» ed i 10 blocchetti di banconote contenuti nell'area denominata «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova una stellina si vincono 100 euro. Se ne «I tuoi numeri» si trova l'immagine di un lingotto con la scritta «oro» si vincono tutti i 10 premi presenti in tale area.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1.Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,., comunicata ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2005.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 377

10A12963

DECRETO 14 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea La Fortuna Gira.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fortuna Gira".

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fortuna Gira" indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2007.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 15.120.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 15.120.000 biglietti ammonta ad € 18.143.150,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 15.120.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
5	100.000,00
63	1.000,00
63	500,00
126	250,00
25.389	50,00
81.900	20,00
362.250	10,00
1.108.800	5,00
2.721.600	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da una ruota suddivisa in 10 sezioni contraddistinte dal simbolo"$" e dalla scritta "premio". Al centro della ruota è presente un cerchio contraddistinto dalle scritte "i numeri vincenti" e "N.1", "N.2" e "N.3".Si devono grattare le dieci sezioni della ruota contraddistinte dal simbolo "$" ed il centro della ruota contraddistinto dalla scritta "I numeri vincenti" Se uno o più de "I numeri vincenti" si trova, una o più volte, sotto le sezioni contraddistinte dal simbolo "$" si vince il premio o i premi corrispondenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1.Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,., comunicata ad Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

- presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fortuna Gira" indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 378

10A12964

DECRETO 14 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea Nuovo Dado matto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Nuovo Dado matto".

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Dado matto" indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 2004.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 16.800.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti ammonta ad € 20.818.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
7	100.000,00
70	1.100,00
280	700,00
3.500	110,00
7.000	70,00
35.000	40,00
114.100	20,00
112.000	11,00
112.000	10,00
336.000	7,00
224.000	5,00
1.092.000	3,00
2.016.000	2,00
2.156.000	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta "Il Banco" al cui interno è riprodotta l'immagine di due dadi ;la seconda, suddivisa in sei caselle, al cui interno, per ciascuna di esse, è riprodotta l'immagine di due dadi, che costituiscono le sei "giocate". Si devono scoprire i punteggi contenuti in tutte le sei giocate e ne "Il Banco". Se il punteggio dei dadi di una o più giocate supera il punteggio dei dadi de "Il Banco", si vince il premio dell'importo indicato nella giocata o nelle giocate vincenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1.Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,., comunicata ad AAMS. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

- presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Dado Matto" indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 2004.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari
registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 379

10A12965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2010.

Ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pesaro. (Decreto n. 1/17115).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e n. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto n. 6/5767 del 15 giugno 2006, del direttore della direzione provinciale di Pesaro, con il quale è stato costituito – per il quadriennio 2006/2010 – il comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Viste le lettere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1º settembre 1987 e n. 6800 del 5 aprile 2006, nonché la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'I.N.P.S. di Pesaro i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo – settori già comunque predeterminati dalla legge – per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati forniti dalla camera di commercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati già acquisiti dall'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato inoltre che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche Amministrazioni;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro: l'Associazione degli Industriali e la Confartigianato; per i lavoratori autonomi: la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.); la Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro; per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL e la CIDA;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pesaro il comitato provinciale così composto:

Componenti di diritto:

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro o suo delegato;

2) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o suo delegato.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Delle Noci Claudio designato dalla C.G.I.L.;

2) Gambarara Maria designato dalla C.G.I.L.;

3) Calisini Vittorio designato dalla C.I.S.L.;

4) Clementi Paolo designato dalla C.I.S.L.;

5) Morena Angelo designato dalla U.I.L.;

6) Nardini Gigliola designata dalla U.G.L.;

Componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Vincenzetti Otello designato dalla CIDA.;

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Petroccione Cristina designato dall'Associazione degli Industriali;

2) Bastianelli Learco designato dalla Confartigianato;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Bracci Teresa designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

2) Angelini Valerio designato dalla C.N.A.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, 17 settembre 2010

Il direttore :SABBATUCCI

10A12259

DECRETO 17 settembre 2010.

Nomina dei rappresentanti degli Artigiani nella Speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pesaro e Urbino. (Decreto n. 2/17116).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare , l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/89;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 7 del 15 giugno 2006 di ricostituzione della speciale commissione artigiani;

Visto il decreto n. 6/5765 del 15 giugno 2006 di ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.) Assoc. Prov. Pesaro e Urbino;

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.) di Pesaro e Urbino;

Associazione Libere Imprese - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (ALI - CLAAI)

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A. ;

C.A.S.A. ;

A.L.I. - C.L.A.A.I.

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;
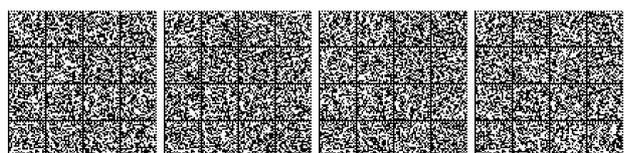
Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Pugliese Remo;
2. Pierotti Giuseppe;
3. Tonucci Stefano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione artigiani , composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 17 settembre 2010

Il direttore: SABBATUCCI

10A12260

DECRETO 17 settembre 2010.

Nomina dei rappresentanti Esercenti attività commerciali nella Speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pesaro. (Decreto n. 3/17117).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/89;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/89;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell' INPS;

Visto il decreto n. 6 del 15 giugno 2006 del direttore della direzione prov.le del lavoro di ricostituzione del comitato prov.le I.N.P.S. di Pesaro;

Visto il decreto n 8 del 15 giugno 2006 del direttore della direzione prov.le del lavoro di ricostituzione della speciale commissione esercenti attività commerciali;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Associazione dei commercianti e del turismo (CONFCOMMERCIO) della provincia di Pesaro e Urbino;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI) della provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali;

2.ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/70;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

Viste le designazioni effettuate dalle competenti Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria, operanti nella Provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro le seguenti persone:

1.Varotti Amerigo

2. Borficchia Cristiana

3.Ricci Marinella

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione esercenti attività commerciali, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 17 settembre 2010

Il direttore: SABBATUCCI

10A12261

DECRETO 17 settembre 2010.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella Speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pesaro. (Decreto n. 4/17118).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell' I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/89;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 88/89;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell' INPS;

Visto il decreto n.6/5767 del 15/06/2006 del direttore dell' U.P.L.M.O. di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro ;

Visto il decreto n. 9 del 15/06/2006 del direttore dell' U.P.L.M.O. di ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) di Pesaro;

Federazione impresa familiare coltivatrice - aderente alla CONFAGRICOLTURA;

COPAGRI;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/70;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.I.A.

IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE

COPAGRI

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella Provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri, e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Santi Gianfranco
2. Mariotti Giuseppe
3. Azzolini Andrea

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 17 settembre 2010

Il direttore: SABBATUCCI

10A12262

DECRETO 29 settembre 2010.

Sostituzione di un componente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro. (Decreto n. 33/10).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Francesco Petrolillo, membro titolare in rappresentanza di Unione artigiani della provincia di Milano;

Vista la nota proc. n. 514 del 20 settembre 2010 di Unione artigiani della provincia di Milano con la quale viene designato membro titolare della suddetta commissione il sig. Pietro Venafro in sostituzione del sig. Francesco Petrolillo;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pietro Venafro è nominato membro titolare in sostituzione del sig. Francesco Petrolillo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Unione artigiani della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 settembre 2010

Il direttore: WEBER

10A12707

DECRETO 8 ottobre 2010.

Nomina a consigliera nazionale di parità effettiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, che prevede la nomina della consigliera o consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto il riordino degli organismi collegiali con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per gli organismi previsti da legge o da regolamento, prescrivendo un termine di durata non superiore a tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale», in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disciplinato la procedura della proroga biennale per quegli organismi dei quali venisse riconosciuta la perdurante utilità, mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi», secondo la quale nelle more dell'adozione di un intervento normativo di coordinamento delle disposizioni susseguitesi in materia, gli organismi, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità con proposta del Ministro competente debitamente motivata ed inoltrata alla presidenza del consiglio dei Ministri entro il termine di scadenza, debbono considerarsi operanti in regime di proroga;

Atteso che l'Ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità rientra tra gli organismi operanti all'interno di questa Amministrazione ritenuti utili con proposta del Ministro debitamente motivata ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del Segretariato Generale in data 9 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 13 novembre 2008, con il quale la dott.ssa Alessandra Servidori è stata nominata consigliera nazionale di parità effettiva;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007 sopra citato, il mandato dei componenti degli organismi cessa alla data del 9 agosto 2010, scadenza del termine di durata dell'organismo;

Ritenuto di dover confermare la dott.ssa Alessandra Servidori consigliera nazionale di parità effettiva;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessandra Servidori è confermata consigliera nazionale di parità effettiva a decorrere dal 10 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Alessandra Servidori

E-mail a.servidori@tiscali.it

Data di nascita 25 febbraio 1949

Esperienza professionale Amministratrice- Docente - Editorialista-Esperta politiche del welfare

Attività di collaborazione e consulenza

Componente del Comitato tecnico scientifico per la costruzione di un percorso formativo per docenti e insegnanti sui problemi del terrorismo e dell'educazione civica

Consulente del Comune di Bologna come esperta di progetti per l'integrazione della popolazione immigrata

Collabora con Obiettivo Lavoro per la progettazione di corsi di formazione per l'occupabilità delle persone a rischio di esclusione sociale

Collabora con ADAPT(Associazione per gli studi comparati e internazionali sul Diritto del Lavoro)

Consulente della Repubblica di San Marino per il Segretariato Generale del lavoro per il ddl "Riforma della Legge quadro sul mercato del lavoro"

Componente del Comitato Tecnico scientifico Anti Mobbing - Confsal – M.Degoli, Modena

Collabora con CISL Nazionale per seminari di formazione e aggiornamento ai funzionari nazionali e territoriali

Collabora con ACLI Giovani per la formazione di gruppi giovanili su materie lavoristiche

Collabora con la Regione Emilia Romagna, per i corsi PO, Legge 125/1991

Collabora con Italia Lavoro per il Bilancio di genere

Collabora con Italia Lavoro per il Progetto Dialogo sociale

Collabora con Italia Lavoro come responsabile per l'Emilia Romagna per il Progetto Flexo di Orientamento e Placement Universitario,Progetto Pari,

Collabora con Italia Lavoro per il "Rapporto sull'occupazione femminile e le politiche del mercato del lavoro "di cui ha coordinato il Comitato tecnico scientifico del rapporto dal 2003 ad oggi settembre 2010

Collabora con il Ministero delle Pari opportunità per le politiche occupazionali femminili e l'Ufficio Unar

Attività di docenza

Docente presso l'Università di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione per laboratori "Strumenti per il lavoro"

Docente a contratto presso l'Università di Bologna per i Corsi per Pedagogista , Facoltà di Scienze dell'Educazione e Formazione

Docente presso l'Università di Pescara nel Corso di specializzazione per "Esperto di politiche di pari opportunità", Facoltà di Economia

Docente presso l'Università di Modena Reggio Emila, "Master Operatore del mercato del lavoro"

Docente per corsi di Formazione al lavoro per "Obiettivo Lavoro"

Docente per corsi di Qualificazione professionale Istituto Alberghiero

Docente per corsi di qualificazione professionale Ecipar

Docente per corsi dirigenti ACLI-
Docente Corsi ADIP

Attività svolta nel settore della formazione

Tipo di attività o settore: Ufficio Provinciale scolastico, Ufficio studi e programmazione

Lavoro o posizione ricoperti: Responsabile per i seguenti settori:

- Progetti interistituzionali di Educazione alla salute - Educazione alimentare - Donazione e i trapianti di Organi- Salute mentale- Prevenzione del Fumo-Educazione stradale- Prevenzione dell'alcolismo- Disagio giovanile- Educazione alle Pari Opportunità-Formazione scuola/lavoro
- Progetti interistituzionali per il 50° della Costituzione italiana
- Progetti interistituzionali per I diritti Umani
- Progetti interistituzionali Europei per la formazione
- Progetti Legge 285/97
- Progetti interistituzionali per il contrasto al fumo e alle tossicodipendenze

Membro del Comitato Tecnico Provinciale, Ed. salute-Legge 162/90

Membro dell'Osservatorio Provinciale sulla Dispersione scolastica

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Comune per la Campagna di Educazione Alimentare

Membro del Comitato Provinciale, Assessorato all'Agricoltura per l'Educazione ai saperi e sapori alimentari, salvaguardia della cultura della tradizione locale

Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia Romagna per la Campagna di Educazione per la donazione e il trapianto degli organi

Responsabile del Comitato interistituzionale del Provveditorato agli Studi per l'Educazione alle Pari Opportunità nella scuola

Componente dell'Osservatorio Regionale per l'Educazione Stradale nelle scuole per il Provveditorato agli studi

Componente Consulta Provinciale per l'educazione stradale

Referente per il servizio formazione/ aggiornamento per il Piano Provinciale di aggiornamento e Alternanza scuola/ lavoro

Membro del Gruppo di lavoro sulla salute mentale della Regione Emilia Romagna per la predisposizione del Piano Sanitario Regionale

Membro del Coordinamento cittadino per la prevenzione della salute mentale

Componente del gruppo di Coordinamento del Comune di Bologna per il Piano per la Salute cittadina

Componente del Comitato guida interistituzionale per attività di prevenzione della salute mentale e del disagio giovanile nelle scuole di Bologna e Provincia

Componente della Commissione di Concorso per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale

Componente e Vice Presidente della Commissione per l'attribuzione della qualifica di Operatore dei servizi per gli anziani (Progetto Europeo Regione Emilia Romagna)

Componente Commissione per diploma di qualifica Operatore dell'Orientamento Professionale, Regione Emilia Romagna

Componente Commissione Bando di Concorso Lions ed Educazione stradale per studenti delle scuole

Componente Commissione per qualifica di addetti agli Uffici Provinciali per il Lavoro

Componente Commissione per diploma di operatore teatrale per la Regione Emilia Romagna

Componente Commissione per Operatore di programmazione software – Esame di qualifica -Regione Emilia Romagna

Attività sindacale

Date: 1990 - 1996

Lavoro o posizione ricoperti: Segretario Generale Aggiunto FILTEA

Segretario Generale CGIL Tessili Abbigliamento FILTEA

Principali attività e responsabilità	Ha partecipato al processo di ristrutturazioni aziendali imponenti come il Gruppo "La Perla" e "Omsa "
Tipo di attività o settore	Sindacato Tessili Abbigliamento Filtea/Cgil
Lavoro o posizione ricoperti	Componente della Commissione per il Lavoro domiciliare
Tipo di attività o settore	Ispettorato Regionale del Lavoro
Lavoro o posizione ricoperti	Componente dell'Assemblea dei Soci Fondatori EBER
Tipo di attività o settore	Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna
Date	1984 - 1989
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile Regionale del Dipartimento SPI/CGIL Politiche socio-sanitarie
Principali attività e responsabilità	Ha promosso iniziative, conferenze e siglato Protocolli di intesa sul tema Sanità-Assistenza con la Regione Emilia Romagna
Tipo di attività o settore	Segreteria Regionale del Sindacato SPI/CGIL
Date	1980 - 1984
Lavoro o posizione ricoperti	Segretario Generale Aggiunto CGIL SCUOLA UNIVERSITA'
Tipo di attività o settore	Segreteria Provinciale e Regionale del Sindacato Scuola C.G.I.L di Bologna e dell'Emilia Romagna
Incarichi istituzionali	
Lavoro o posizione ricoperti	Assessore Esterno del Comune di Budrio con le deleghe: ▪ Alle Politiche per la Scuola - Istruzione- Formazione ▪ Alle Politiche sociali e alle politiche per l'immigrazione ▪ Alle Politiche per le Pari Opportunità
	Consulente del Ministro per le Pari Opportunità per le politiche del lavoro con incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revisione del d.lgs. 196/2000
	Consulente del Sindaco di Bologna per i progetti socio/sanitari
	Consulente del Comune di Milano per l'Assessorato al Decentramento produttivo
	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Educativa Dallolio - Manservisi
	Consulente della Provincia di Chieti e Università di Pescara per progettazione e direzione Corso di specializzazione post/laurea in Esperto di Pari Opportunità
	Consulente per il Ministero Lavoro della Repubblica di San Marino
	Componente della Commissione Nazionale Disabilità del Ministero della Salute
	Componente del Comitato per il Ministero del Welfare per la Parità e il Lavoro, Legge 125/1990
	Componente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri DL 196/2000
	Ha collaborato come esperta per i Corsi ISFOL - Ministero del Lavoro per la Rete Nazionale delle Consigliere di Parità
	Componente Gruppo Interministeriale per la Nota aggiuntiva Lisbona -Ministero delle politiche Comunitarie
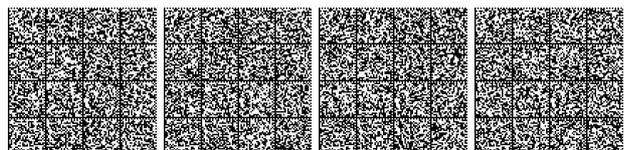
Attività e responsabilità attualmente svolte	• **Coordinatrice Commissione Nazionale LILT Commissioni Scuola e Cura Domiciliari** • **Componente Gruppo Interministeriale per PNR-Cedaw –Ministero delle politiche Comunitarie** • **Componente Gruppo Intersussidiarietà Fondazioni Nazionali** • **Consigliera del Ministro del lavoro ,delle politiche sociali** • **Consigliera Nazionale di Parità Ministero del lavoro e delle politiche sociali** • **Componente Comitato Consultivo Pari Opportunità Commissione Europea** • **Componente Comitato Scientifico Fondazione CSR**
Capacità e competenze sociali	Presidente Fondatrice dell'associazione culturale "Società libera"del circolo di Bologna Socia "Progetto Donna" – Centro Studi, ricerca e formazione accreditata per la formazione di impresa e pari opportunità della Regione Emilia Romagna. Responsabile per le Politiche Sociali e del Lavoro Presidente del Circolo di Bologna "Società aperta" Presidente Associazione Bologna per i portici Socia della Fondazione Marisa Bellisario e responsabile per l'Emilia Romagna **Premio Solidarietà LILT Città di Latina – 9 Ottobre 2008** ***Premio Marisa Bellisario Donne motore per lo sviluppo Mela d'Oro 2010** ***ha collaborato alla predisposizione del testo : Attuazione Legge dgl 4 marzo 2009 n.15 PA** *** Componente Comitato paritetico Ministero della PA e innovazione e Consigliere di parità per lo sviluppo della legge 4 marzo 2009** *** Coordinatrice Gruppo Ente Nazionale Italiano di Unificazione "Pari opportunità Commissione UNI-Responsabilità sociale delle organizzazioni"**
Convegni e Seminari di maggiore evidenza	
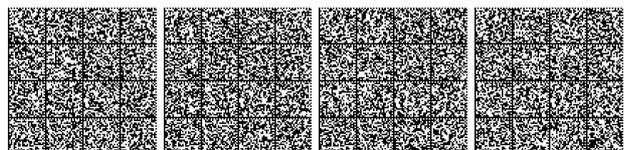
*25 Settembre 2010 Viareggio festival della salute.Obiettivo lavoro .Le politiche del welfar per l'occupazione femminile
*24 Settembre 2010 "Università Roma TRE.lezione di Politiche attive e di poltiche occupazionali femminili inaugurazione Master
*Relatrice Viterbo 23 settembre 2010 :INAIL "L'assicurazione in rosa"prospettive di tutela a sistema integrato
*Relatrice 17 settembre 2010 Milano Palazzo di giustizia: I decreti Brunetta e il fattore pari opportunità .La recente riforma della PA:uno sguardo di genere
*Parigi 15 settembre 2010 : Commissione Ue Colloque European: le dialogue social au coeur de l'egalitè professionnelle en Europe"
*Relatrice Seminario capi personale AIDP :Milano 21 Luglio 2010 – Assolombarda La legge finanziaria,il collegato al lavoro
*Commissione Europea-Adapt-Convegno sull'energia rinnovabile e l'occupazione giovanile-venerdì 16 luglio 2010
*Relatrice Forum PA 2010-18 maggio 2010 : Le Pari opportunità nel programma di governance
*18Marzo 2010 Palazzo Chigi-Seminario di studio Coordinatrice "La legge Biagi e le tutele dei lavoratori affetti da patologie oncologiche:novità normative e buone prassi"i
3 marzo 2010 – relatrice 54 Conferenza mondiale sui diritti delle donne-NY
4 febbraio 2010 Università la Sapienza Roma- Relatrice Green Jobs e opportunità occupazzionali-Ministero del lavoro e politiche sociali-Adapt-Enel
Novembre 2009-Relatrice Convegno Donne e nuove tecnologie-Museo della tecnologia e dell'innovazione
*8 Ottobre 2009 LILT Roma RelatriceMaster in formazione per operatori degli sportelli oncologici:Le normative legislative e contrattuali per i lavoratrici e le lavoratrici affette da patologie oncologiche
*Relatrice Assolombarda 5 Ottobre 2009 Milano Presentazione della Carta delle Pari Opportunità nelle aziende
*Relatrice The club du Label Egalitè Conference Ue "Professional Equality,vital lead of Economic transformations" Museum de la Poste Paris 15 settembre 2009
* Relatrice Gender Equality Conference-UE Brussels-15-16-giugno 2009-How to make further progress towards gender equality
*Relatrice Internazionale Women Forum –Alumni Reunion-Roma 12 Giugno 2009- Women e sustainability

- Relatrice Giornata della salute Unicredit- La cultura della prevenzione e cura del cancro-Università Reggio Emilia-Modena-20 gennaio 2009
- Relatrice Convegno del Consiglio di Sato-Tar- Qualità e benessere organizzativo-Roma 11-12-2008
- Relatrice Convegno Consulenti del lavoro " La normativa sulla conciliazione-27 novembre 2008 Forlì
- Relatrice Convegno Sole 24 ore Milano 20 novembre 2008"Il mobbing:norme e strategie di contrasto"
- Relatrice Convegno Comune di Milano : Promuovere nuove tutele per i lavoratori e le lavoratrici ammalati oncologici-22 Ottobre 2008
- Relatrice convegno Donne Economia e potere-Palermo Fondazione Bellisario ottobre 2008
- Relatrice al Convegno Donne al Timone –Ipsema 17 luglio 2008

* Coordinatrice da gennaio2008 delle attività alla ricerca *Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue and company-level collective bargaining*. Il progetto di ricerca è co-finanziato dalla Commissione europea (VP/2007/001 - Budget heading 04.03.03.01 - Industrial Relations and Social Dialogue).
Il 29 luglio 2008 ha partecipato in qualità di relatore al workshop *Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions* tenutosi a Brussels presso la sede della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, nell'ambito della ricerca *Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue and companylevel collective bargaining.*

- Relatrice al Convegno AIAS Nazionale-Coface Handicap-UFHA- per la presentazione della Carta Europea di sostegno ai familiari degli non autosufficienti. Roma Aprile 2007 Camera dei deputati Palazzo Marini
- Relatrice al Corso Nazionale ACLI Dirigenti Patronati –Giugno 2007
- Relatrice Regione Emilia Romagna Rete Consigliere : Ricerca sulle discriminazioni. Giugno 2007
- Relatrice Convegno Confartigianato Donne e imprenditoria Matera 16 Luglio 2007
- Autrice Manifesto per i Diritti ammalati oncologici LILT-ADAPT/Europa Donna Aprile 2008
- Relatrice Sodalitas Progetto per la divulgazione della Legge Biagi sui luoghi di lavoro per ammalati oncologici-Maggio 2008
- Relatrice Università Bocconi Programma Europea Lisbona Donne,sviluppo, crescita 3 marzo 2008
- Relatrice Seminario AIDP Ducati Aprile 2008
- Relatrice Convegno ADAPT 19 Aprile 2008 : Norme e contrattazione per i lavoratori ammalati oncologici
- Relatrice Regione Liguria –Ass. Controvento :Lavoro Donne e discriminazione nella UE 8 maggio 2008
- Relatrice Università LUISS Festa della Costituzione Europea 9 maggio 2008
- Relatrice Assolombarda- GIDP Salario e Contrattazione-Milano 23 maggio 2008

* Febbraio 2007, Relatore al Workshop Italo-Iracheno sulle Pari Opportunità-Ministero degli Esteri "Il lungo cammino verso la pace e la democrazia", Roma

Gennaio 2006, Relatore al seminario "Il mercato del lavoro atipico" Pontremoli, Adapt

Novembre 2005, Relatore Seminario Università degli Studi di Modena "Mobbing nel mondo del lavoro"

Settembre 2005, Relatore Seminario "Il mercato del lavoro in una comparazione comunitaria di genere " Università di Modena e Reggio Emilia -Fondazione ADAPT

28 giugno 2005, Relatore Seminario "Orienting ADAPT Orientamento al lavoro delle donne", Università di Modena

24 giugno 2005, Relatore Seminario "L'Italia e il lavoro", Provincia di Vercelli

23 giugno 2005, Relatore Seminario nazionale."Ad un anno dalla Legge 6 /2004 "Amministratore di Sostegno", Camera dei Deputati/Onlus, Roma

13 giugno 2005, Relatrice "Autoimprenditori e lavori atipici", Comunità del Grappa – Graspano, Progetto Cala/Adapt

9 Giugno 2005, Relatrice "Le Donne Immigrate e il lavoro atipico", Genova, Progetto Cala-Adapt

15 Aprile 2005, Relatrice Seminario "La legge Biagi :come cambia il lavoro", Domodossola

Febbraio 2005, Relatrice Congresso Confsal /Emilia Romagna "Il mercato del lavoro e la legge 30/2003"

Dicembre 2004, Relatrice al Seminario "Gli sportelli rosa del Comune di Milano : strumenti per il lavoro"

Dicembre 2004, Relatore al Seminario Nazionale:"Le donne nel mercato del lavoro riformato", Torino

Novembre 2004, Relatore Seminario AIDDA "La Legge Biagi: opportunità e vincoli", Regione Emilia-Romagna

Febbraio 2004, Relatore al Seminario Nazionale "Consulta internazionale delle Elette", La legge Biagi e le novità nel mercato del lavoro, Torino

Convegnistica e attività precedente al 2004 da documentare secondo richiesta

Istruzione e formazione

Iscritta all'Albo dei Giornalisti dell'Emilia Romagna come professionista

Laurea con onore in Scienze Sociologiche con indirizzo lavoristico

Diplomi di specializzazione per insegnamento e sostegno ad alunni portatori di handicap e diversamente abili

Diploma Magistrale

Madrelingua(e) **Italiano**

Allegati Allegato 1: pubblicazioni

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03.

Pubblicazioni

Attualmente collabora con le seguenti riviste:

Il Resto del Carlino, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi e Affari Privati, La Tribuna – Sintesi Dialettica-il TEMPO
È nella Direzione del quotidiano nazionale "Avanti!"
È nella Direzione del quotidiano nazionale *on line* "Terza Repubblica"
Titolare di una rubrica radiofonica sui temi del lavoro di Radio Nettuno :"La domenica di Bologna "ed Editorialista della stessa emittente
Già titolare della Rubrica "Lavorare con la Legge Biagi"su QN Economia
Collabora con le riviste IRCORCERVO- FORMICHE –Critica Sociale-Free News

Ha collaborato anche con i seguenti quotidiani e riviste:

Avanti, Unità, Mondo Operaio, Ipsoa/ Diritto e Pratica del Lavoro-AGA, il Sole24 Ore Scuola,Il Sole 24 Ore Centro/Nord-Formiche-Critica sociale
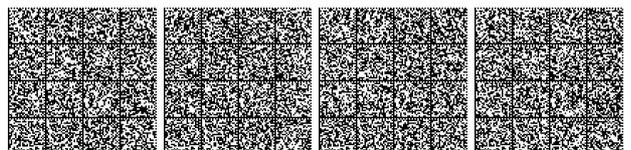
È Direttore Responsabile del mensile " La Pizzacchera news"
Già Direttore del mensile "Governare Bologna"

Pubblicazioni varie:

Servidori, G.Balduzzi, L.Borghi, Guida alla prova scritta e orale per il concorso per gli insegnanti di scuola materna statale, "Edizioni Ediesse"
Servidori e altri . Lotta allo stigma della malattia mentale- Rizzoli Editore -" **Convivere la citta" La comunità scolastica nella società multietnica-Edizioni Nautilus -Bologna 2002- -" Pari opportunità e modelli organizzativi nella Pa- Giugno 2006-" Pubblicazioni varie sui temi della prevenzione, cura della salute scolastica,lavoro e welfare:**
***Dossier Adapt Marco Biagi la sua legge e le tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti-Marzo 2010**
***Conferenza e testo La carta delle Pari Opportunità per le aziende-Milano Assolombarda**
*** Conference Professional Equality,vital lead of Economic transformations" Paris Museum de la Poste-15 settembre 2009**
*Internazionale Women Forum –Alumni Reunion-Roma 12 Giugno 2009- Relazione Women e sustainability
* Il Sole 24 Dossier vari sull'occupazione, salute e sicurezza sul lavoro 2010
+ Il Sole 24 Dossier Sull'Occupazione comparata in Europa e in ambito internazionale- 30 Marzo 2009
+ Il Sole 24 Ore 3 febbraio 2009 –Europa, divari salariali e direttive comunitarie in materia di lavoro notturno,e riforma previdenziale
+Dossier Adapt Ipotesi codice etico per promuovere nuove misure a tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche-19 dicembre 2009
* Il Sole 24 Ore 11 agosto 2008 Aiuti mirati alle donne
***Autrice IL MERCATO DEL LAVORO E LA LEGGE BIAGI Le modifiche del Governo Prodi-Rubbettino Editore Maggio 2008**

- Autrice "IL MANIFESTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE ONCOLOGICO-Aprile 2008
- Quoziente Familiare Sole 24 Ore 1 Maggio 2008
- Congedi Parentali –Sole 24 ore –Maggio 2008-
- Stati avanzamento occupazionale Ue –Sole 24 Ore Maggio 2008
- Dossier Cancro Adapt/il Sole 24 Ore 19 marzo 2008
- L'Occupazione Femminile nella Ue –Dossier marzo 2008
- La Flexicurezza-Sole 24 Ore 2008
- Bilancio di genere di Italia Lavoro giugno 2007
- Apprendistato e rischio di contenzioso Stato Regioni- il Sole 24 ore-6 Agosto 2007
- Donne Famiglia lavoro- Seminario di Studi interdisciplinari – Matera Luglio 2007
- Occupazione femminile e sfida previdenziale- Il Sole 24 ore 26 Luglio 2007
- La Road Map del lavoro femminile- Libero Mercato maggio-Il Sole 24 Ore- QN- giugno2007
- La Carta Europea della Famiglia del disabile- Il Sole 24 Ore maggio 2007

Febbraio 2007, Rapporto sulle Donne e Lavoro, Il Sole 24 Ore
Gennaio 2007, Articoli vari di economica internazionale comparata, Il Sole 24 Ore
2006, Donne al lavoro, Letture al femminile del mercato del lavoro, Carrocci Editore
Novembre 2006, Il lavoro sommerso, Il Sole 24 Ore
6 Novembre 2006, Il lavoro degli immigrati, Il Sole 24 Ore
Settembre 2006, I tassi di istruzione comparati in Europa e nei Paesi Ocse, Il Sole 25 Ore
Settembre 2006, La povertà in Europa, il caso Italia,la situazione delle donne, Il Sole 24 Ore
Luglio 2006, Gli strumenti di Parità in Italia e in Europa, Il Sole 24 Ore
Giugno 2006, L'occupazione femminile in Europa e gli strumenti di Politiche di Parità, Il Sole 24 Ore
Ottobre 2005, "Diritto ai buoni pasto per le lavoratrici nei congedi per allattamento", Guida al lavoro, il Sole 24 Ore n.46,
Marzo 2004, Il lavoro Sommerso in Italia: Idee per una politica di emersione, Comune di Bologna, Atti del Seminario di studio "Guida alla somministrazione di lavoro:applicazione del d.lgs. n. 276/2003 ,opportunità,vincoli ,prassi innovative, interpretazione della normativa della Legge Biagi ,ruolo delle agenzie per la somministrazione di lavoro", Obiettivo Lavoro S.p.A
Giugno - Novembre 2006, "La borsa nazionale del lavoro gender sensitive" Provincia di Domodossola, Regione Piemonte, Regione Calabria, Rete Parità Nazionali
2004 - 2006, "Dalla cooperativa sociale alla responsabilità sociale dell'impresa",.Università di Bologna/Facoltà di Scienze della Formazione, Dispense per Laboratori di specializzazione di Strumenti per il lavoro
Gennaio 2005, "Corso di Specializzazione per esperta di Politiche di parità interistituzionali territoriali", Università di Pescara e Provincia di Chieti,
-Dal Libro bianco alla legge Biagi: come cambia il lavoro, Rubettino Editore-2003
-2003, Commentario e Guida alla Legge n. 30/2003 Legge Biagi, Giuffrè Editore
agosto 2003, "Guida per gli Istituti superiori alla lettura di testi per approfondire e contrastare la cultura del terrorismo", Comune di Bologna
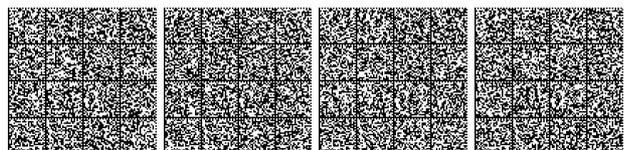
Giugno 2006, AA. VV., Creazione di strumenti,modelli, azioni, per lo sviluppo di carriera delle donne, Progetto l.125/1991 ER, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Progetto Donna
2003, AA. VV., "La valorizzazione delle Risorse Umane nelle Cooperative Sociali", Progetto V.A.L.E., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Conti Ediservice
Febbraio 2003, Relatore con pubblicazione degli Atti al Seminario nazionale sull'Occupazione femminile del Ministero del Welfare e Politiche Sociali
Febbraio 2003, Rapporto sull'occupazione femminile, Italia Lavoro
Gennaio 2002, "Con-vivere la città" La formazione, Edizioni Nautilus
Dicembre 2002"Guida alle abitudini alimentari nella scuola per i genitori", Provveditorato agli Studi, Ausl, Provincia, Comune, Regione, AFM
Articoli monografici su vari temi inerenti all'educazione alla salute per la rivista SALUTE dell'AUSL Città di Bologna
Aprile 2001, "Insieme per la salute mentale", Opuscolo della Regione Emilia Romagna
10 giugno 2000, "Lotta allo stigma", Editrice Compositori, Asioli/ Bassi, Atti seminario internazionale "Educazione alla salute:Istruzioni per l'uso" dato in dotazione a tutti i Capi di Istituto e docenti referenti alla salute delle scuole di Bologna e Provincia

10A12601
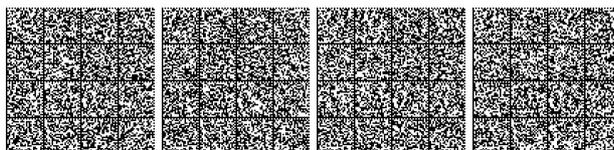
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC relativa all'inserimento dell'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell'obbligo in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

Vista la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve;

Ritenuto, in conformità alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell'obbligo dell'annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;

Ritenuto altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l'obbligo in questione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l'inserimento, nell'apposito articolo concernente l'etichettatura, del seguente comma: «È fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve».

2. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l'indicazione dell'annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A12305

DECRETO 8 ottobre 2010.

Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Mincio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio»;

Vista la richiesta della regione Lombardia, presentata per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione in questione, relativamente ai limiti massimi delle rese di uva per ettaro, i quali sono da elevare del 20%, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1996, così come deliberato dal Comitato Vini nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009;

Vista inoltre l'ulteriore richiesta, presentata dalla regione Lombardia per conto dei produttori interessati, di rettifica dell'art. 5, volta a prevedere la possibilità di poter effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di vinificazione delimitata ai sensi del Reg. 607/09, art. 6, paragrafo 4, secondo comma;

Ritenute accoglibili le predette istanze e, pertanto, ritenuto di dover apportare le apposite rettifiche dei citati disposti del disciplinare di produzione dei vini IGT in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2010, è sostituito con il seguente testo:

«La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 24 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996); per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 22 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).».

2. L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Alto Mincio» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2010, è sostituito con il seguente testo:

«Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

Inoltre è fatta salva la deroga di cui al Reg. 607/09, art.6, paragrafo 4, secondo comma, per consentire le predette operazioni di vinificazione al di fuori della zona sopra delimitata fino al 31 dicembre 2012.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A12559

DECRETO 13 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale del 1° settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Franciacorta»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Franciacorta» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Franciacorta», approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1995, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Franciacorta», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, il disposto di cui all'art. 5, comma 1, dell'annesso disciplinare, relativo alla pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, è applicabile obbligatoriamente a decorrere dalla campagna vinicola 2013/2014.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Franciacorta» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Franciacorta» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

IL capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “FRANCIACORTA”

Articolo 1.
Denominazioni e vini

1.1. La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:
“Franciacorta”;
“Franciacorta” Satèn;
“Franciacorta” Rosé;
“Franciacorta” millesimato;
“Franciacorta” riserva.

Articolo 2.
Base ampelografica

2.1. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.

2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l’intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei

suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Articolo 4.

Norme di viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Franciacorta" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

Per la produzione di tutti i vini "Franciacorta" sono da escludere i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).

Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.

Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione "Franciacorta".

4.2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.

4.3. Forme di allevamento.

Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).

Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Interventi di sostegno.

È consentita l'irrigazione di soccorso.
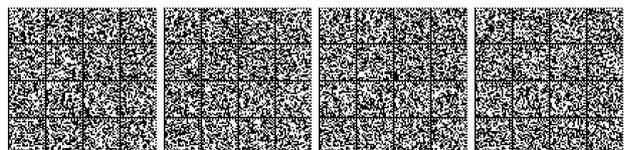
4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è 10 tonnellate e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è 9,5 per tutti i vini di cui all'art. 1.

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità dell'acino. In particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve superare i 40 cm.

La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:

primo anno zero;

secondo anno 4 ton/ha.

I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC "Curtefranca" o IGT "Sebino" se ne ha il diritto.

4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire "Franciacorta" ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l'equilibrio del mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.

Nel caso in cui l'azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite massimo di 10 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65 hl di vino base;

è facoltà dell'azienda rivendicare l'ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a "Curtefranca" DOC o "Sebino" IGT.

4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.

Le uve dei vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'Albo dei vigneti anche per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Curtefranca" bianco, ma non viceversa. È inoltre consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della denominazione "Franciacorta", può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata "Curtefranca" bianco, o IGT "Sebino" ma non viceversa.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione ed elaborazione

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.

Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento.
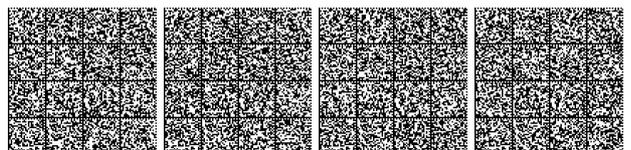
Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

5.2 Correzioni e arricchimenti.

Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.3 Resa uva/vino per ettaro.

Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, è pari al 65%.

In vinificazione è consentita l'eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6% ,che non ha diritto alla denominazione "Franciacorta" ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT "Sebino".

Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione "Franciacorta" ma potrà essere destinato alla produzione di IGT "Sebino".

5.4 Vini base.

5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri.

5.4.2 Vino riserva vendemmiale.

5.4.2.1 Bloccaggio.

In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla denominazione "Franciacorta" ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:

- allatto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;
- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina;
- il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;
- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC "Curtefranca" o IGT "Sebino", che rispettivamente dovrà o potrà essere immesso al consumo con l'annata.

5.4.2.2 Sbloccaggio.

Lo sbloccaggio può avvenire :

-in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia.

In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.

-per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.
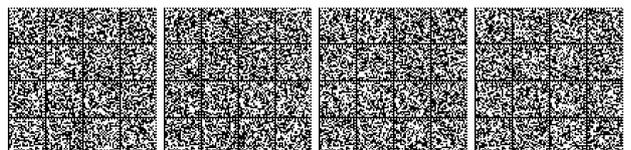
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.

È consentita la commercializzazione dei vini atti a "Franciacorta" riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5.1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12.

Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori

5.5 Elaborazione dei diversi vini.

5.5.1 Cuvée.

È consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

Qualora la cuvée sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.

In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo.

Per la tipologia "Franciacorta" Satèn è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma.

5.5.2 Tempi minimi di affinamento.

I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:

Durata minima in mesi:

"Franciacorta" 18;

"Franciacorta" Rosé 24;

"Franciacorta" Satèn 24;

"Franciacorta" millesimato, "Franciacorta" Rosé millesimato "Franciacorta" Satèn millesimato 30;

"Franciacorta" riserva, "Franciacorta" Rosé riserva, "Franciacorta" Satèn riserva 60.

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane.

L'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.

5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.

La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione.

I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187, 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.

5.6 Bottiglie in elaborazione.

Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori/elaboratori di "Franciacorta" all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:

"Franciacorta"

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;

odore: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

"Franciacorta" millesimato

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;

profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

"Franciacorta" riserva

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;

odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

"Franciacorta" Rosé

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
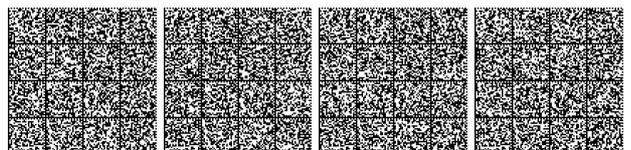
«Franciacorta» rosé millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
"Franciacorta" rosé riserva
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
"Franciacorta" Satèn
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
"Franciacorta» satèn millesimato
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» Satèn Riserva
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
pressione massima: 5 atm.

È consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo dei vini di cui all'art. 1.

Articolo 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione "Franciacorta".

7.2 Indicazioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso della menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i "Franciacorta" millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve. L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 30 del Reg. 753/02. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.

Il "Franciacorta" millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione "Franciacorta" è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell'albo degli imbottigliatori dei "Franciacorta" e consistente in una lettera "F" (effe maiuscola), con parte superiore merlata.

7.3 Indicazioni vietate.

Per il "Franciacorta" Rosé non è ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore.

In etichetta, per identificare tutti i "Franciacorta" è vietato: specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e utilizzare i termini "vino spumante".

Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.

Ad eccezione dei "Franciacorta" millesimati e riserva è vietata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.5.3.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000. Inoltre è consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 9, 12 e 15.

8.2 Tappatura e recipienti.

I vini "Franciacorta" sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta "Franciacorta" evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.
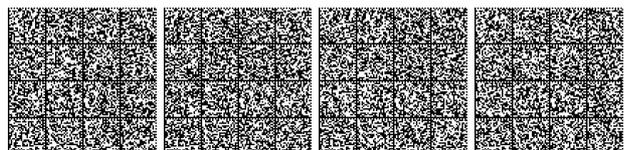
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
FRANCIACORTA	A017	X	888	1	X	X	B	0	X
FRANCIACORTA BRUT	A017	X	888	1	X	X	B	0	G
FRANCIACORTA DEMI SEC	A017	X	888	1	X	X	B	0	L
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	X	X	B	0	O
FRANCIACORTA EXTRA BRUT	A017	X	888	1	X	X	B	0	F
FRANCIACORTA EXTRA DRY	A017	X	888	1	X	X	B	0	I
FRANCIACORTA SEC	A017	X	888	1	X	X	B	0	M
FRANCIACORTA MILLESIMATO	A017	X	888	1	P	X	B	1	X
FRANCIACORTA MILLESIMATO BRUT	A017	X	888	1	P	X	B	1	G
FRANCIACORTA MILLESIMATO DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	P	X	B	1	O
FRANCIACORTA MILLESIMATO EXTRA BRUT	A017	X	888	1	P	X	B	1	F
FRANCIACORTA MILLESIMATO EXTRA DRY	A017	X	888	1	P	X	B	1	I
FRANCIACORTA RISERVA	A017	X	888	1	A	X	B	1	X
FRANCIACORTA RISERVA BRUT	A017	X	888	1	A	X	B	1	G
FRANCIACORTA RISERVA DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	A	X	B	1	O
FRANCIACORTA RISERVA EXTRA BRUT	A017	X	888	1	A	X	B	1	F
FRANCIACORTA ROSE'	A017	X	999	3	I	X	B	0	X
FRANCIACORTA ROSE' BRUT	A017	X	999	3	I	X	B	0	G
FRANCIACORTA ROSE' DEMI SEC	A017	X	999	3	I	X	B	0	L
FRANCIACORTA ROSE' DOSAGGIO ZERO	A017	X	999	3	I	X	B	0	O
FRANCIACORTA ROSE' EXTRA BRUT	A017	X	999	3	I	X	B	0	F
FRANCIACORTA ROSE' EXTRA DRY	A017	X	999	3	I	X	B	0	I
FRANCIACORTA ROSE' SEC	A017	X	999	3	I	X	B	0	M
FRANCIACORTA ROSE' MILLESIMATO	A017	X	999	3	I	X	B	1	X
FRANCIACORTA ROSE' MILLESIMATO BRUT	A017	X	999	3	I	X	B	1	G
FRANCIACORTA ROSE' MILLESIMATO DOSAGGIO ZERO	A017	X	999	3	I	X	B	1	O
FRANCIACORTA ROSE' MILLESIMATO EXTRA BRUT	A017	X	999	3	I	X	B	1	F
FRANCIACORTA ROSE' MILLESIMATO EXTRA DRY	A017	X	999	3	I	X	B	1	I
FRANCIACORTA ROSE' RISERVA	A017	X	999	3	I	A	B	1	X
FRANCIACORTA ROSE' RISERVA BRUT	A017	X	999	3	I	A	B	1	G
FRANCIACORTA ROSE' RISERVA DOSAGGIO ZERO	A017	X	999	3	I	A	B	1	O
FRANCIACORTA ROSE' RISERVA EXTRA BRUT	A017	X	999	3	I	A	B	1	F
FRANCIACORTA SATEN	A017	X	999	1	X	X	B	1	X
FRANCIACORTA SATEN BRUT	A017	X	999	1	X	X	B	1	G
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO	A017	X	999	1	P	X	B	1	X
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO BRUT	A017	X	999	1	P	X	B	1	G
FRANCIACORTA SATEN RISERVA	A017	X	999	1	A	X	B	1	X
FRANCIACORTA SATEN RISERVA BRUT	A017	X	999	1	A	X	B	1	G
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
FRANCIACORTA SATEN	A017	X	999	1	O	X	B	1	X

10A12609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 5 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Professional Staff - Soc. Coop.», in Bolzano, e nomina del commissario liquidatore.

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

l'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza dalla società, la liquidazione coatta amministrativa.

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

La legge 17 luglio 1975, n. 400, e successive modifiche, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia.

La relazione di revisione ordinaria terminata 23 agosto 2010 della cooperativa , professional staff soc. coop.», con sede a Bolzano via G. di Vittorio 27, svolta da Confcooperative Bolzano a mezzo del revisore incaricato dottor Davide Tondo, contiene la indicazione che la cooperativa ha perso il capitale sociale e si trova in situazione di insolvenza ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Con lettera del 25 agosto 2010 l'autorità di revisione ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera, prot. n. 512855 del 6 settembre 2010, comunicato alla cooperativa sopraindicata l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ed ha invitato la stessa a riunire il proprio consiglio di amministrazione per prendere posizione sui contenuti del citato verbale di revisione nonché sull'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

Entro il suddetto termine la cooperativa ha, con nota prot. n. 553297, del 20 settembre 2010, trasmesso una copia del verbale del proprio consiglio di amministrazione del 13 settembre 2010 dal quale si. evince che lo stesso condivide i risultati della revisione nonché la ineluttabilità ed opportunità del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «Professional Staff soc. coop.».

Viste le informazioni disponibili e tenuto conto della complessità della procedura è opportuno rinviare la nomina del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche a successivo provvedimento, sulla base delle indicazioni del commissario liquidatore;

Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Professional Staff soc. coop.» (P.I. 025252002-14), con sede a Bolzano, via G. di Vittorio n. 27, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Lussi, con ufficio a 39100 Bolzano, via Duca d'Aosta n. 51 ;

3) di nominare il comitato di sorveglianza con successivo provvedimento in base alle indicazioni del commissario liquidatore;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 5 ottobre 2010

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio
BIZZO

10A12881
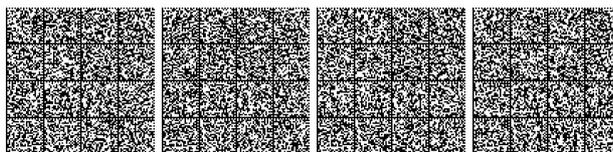
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piroxicam Sandoz Gmbh»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2024 del 1° ottobre 2010

Medicinale: PIROXICAM SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH con sede legale e domicilio in Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria).

Variazione A.I.C.:

8. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito;

38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova. Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione. L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica, presentata in forma di umbrella variation, come di seguito riportato.

Modifica n. 1 - Tipo II - Introduzione del sito Biologici Italia Laboratiories S.r.l. - via Filippo Serpero, 2 - 20060 Masate (Milano) in sostituzione al sito Biologici Italia Laboratiories S.r.l. - via Cavour 41/43, 2 - 20026 Novate Milanese (Milano) per le fasi di produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti.

Modifica n. 2 - Tipo IB n. 18 - Sostituzione dell'eccipiente sodio fosfato monobasico monoidrato con l'eccipiente equivalente sodio fosfato monobasico biidrato.

Modifica n. 3 - Tipo IB n. 33 - Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Modifica n. 4 - Tipo IB n. 37b e cons. Tipo IB n. 38c - Aggiunta nuovo parametro di prova «Contaminazione particellare» e relativo metodo.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033415035 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Durogesic»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2007 del 1° ottobre 2010

Medicinale: DUROGESIC.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese - Milano - Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 029212053 - «25 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice;

AIC n. 029212065 - «50 microgrammi/ora cerotti transdermici»3 cerotti a matrice;

AIC n. 029212077 - «75 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice;

AIC n. 029212089 - «100 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentacarinat»

Estratto determinazione V & A. N/V n. 2009 del 1° ottobre 2010

Medicinale: PENTACARINAT.

Titolare AIC: May & Baker Ltd con sede legale e domicilio in Aventis House, 50 Kings Hill Avenue, Kings Hill, WEST Malling - Kent ME19 4AH (Gran Bretagna).

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 6.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 027625019 - «300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tilade»

Estratto determinazione V & A. N/V n. 2008 del 1° ottobre 2010

Medicinale: TILADE.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - Italia.

Variazione AIC: Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC n. 026632048 - «2 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 112 spruzzi;

varia in:

AIC n. 026632048 - «2 mg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 112 spruzzi.

10A12557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esucos»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2011 del 1° ottobre 2010

Medicinale: ESUCOS.

Titolare AIC: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia) - Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

Adeguamento agli Standard Terms.
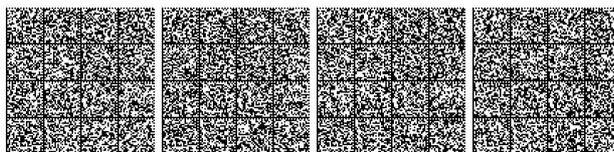
È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo ed etichette)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 019634017 - 25 compresse 10 mg;

AIC n. 019634029 - 25 compresse 25 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 019634017 - 25 compresse 10 mg

varia in:

AIC n. 019634017 - «10 mg compresse» 25 compresse;

AIC n. 019634029 - 25 compresse 25 mg

varia in:

AIC n. 019634029 - «25 mg compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ethrane»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2010 del 1° ottobre 2010

Medicinale: ETHRANE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. (codice fiscale n. 00076670595), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, km 52 - Campoverde di Aprilia - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta; adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 023112028 - «250 ml liquido per inalazione» flacone 250 ml security lock;

A.I.C. n. 023112030 - «300 ml liquido per inalazione» flacone 300 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023112028 - «250 ml liquido per inalazione» flacone 250 ml security lock, varia in: A.I.C. n. 023112028 - «liquido per inalazione» flacone 250 ml security lock;

A.I.C. n. 023112030 - «300 ml liquido per inalazione» flacone 300 ml, varia in: A.I.C. n. 023112030 - «liquido per inalazione» flacone 300 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12561

Trasferimento di titolarità del medicinale «Bifril»

Estratto determinazione V&A PC N 110 del 27 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Menarini international operations Luxembourg S.A., con sede in 1, Avenue De La Gare, Luxembourg, Lussemburgo, rappresentata dalla società Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale 00714810157.

Specialità medicinale: BIFRIL.

Confezioni numeri A.I.C.:

34408017 - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408029 - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408031 - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408043 - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408056 - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408068 - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408070 - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408082 - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408094 - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL).

034408106 - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408118 - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408120 - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408132 - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL),

è ora trasferita alla società:

Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale 00714810157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12912

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eutimil»

Estratto determinazione V&A.PC/II/690 dell'11 ottobre 2010

Specialità medicinale: EUTIMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027964016 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027964028 - «2 mg/ ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Numeri procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0567/001,003/II/079.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.6, 4.8 e 6.1 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
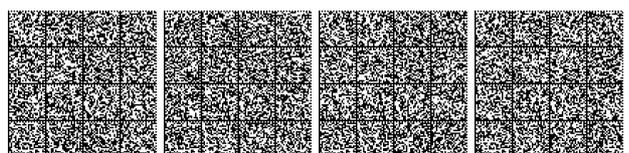
Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12913

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2009 Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7

10A12706

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclosol 200 L.A.».

Decreto n. 101 del 17 settembre 2010

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CYCLOSOL 200 L.A. per bovini, ovini, caprini e suini.

Nuova denominazione: Oxy TF Long Acting.

Titolare A.I.C.: ditta Eurovet Animal Health BV con sede legale in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Eurovet Animal Health BV con sede in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101436018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102436020.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: ossitetraciclina biidrato 216 mg (equivalente a ossitetraciclina 200 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da microrganismi sensibili all'ossitetraciclina.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: 35 giorni;

suini: 30 giorni;

latte:

bovini: 8 giorni (16 mungiture).

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 4 settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il medicinale per uso veterinario con la denominazione «Cyclosol 200 L.A.» non può essere più venduto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12306

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Estensione di abilitazione della società Certiquality S.r.l. di Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 7958 del 17 settembre 2010, la società Certiquality S.r.l. con sede in Milano, Via Gaetano Giardino n. 4, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12794: 2005/A1:2007, EN 12843: 2004, EN 13224: 2004/A1:2007, EN 13225: 2004/AC:2006, EN 14844: 2006, EN 13693: 2004, EN 13747: 2005/AC:2006, EN 13978-1: 2005, EN 1168: 2004, EN 14843: 2007, EN 14991: 2007, EN 14992: 2007, EN 12737: 2004/A1:2007, EN 15050: 2007);

Murature e prodotti correlati (EN 998-2: 2003, EN 771-1: 2003/A1:2005, EN 771-2: 2003/A1:2005, EN 771-3: 2003/A1:2005, EN 771-4: 2003/A1:2005, EN 771-5: 2003/A1:2005, EN 771-6: 2003/A1:2005);

Materiali stradali (EN 13108-1:2006/AC:2008, EN 13108-2:2006/AC:2008, EN 13108-3:2006/AC:2008, EN 13108-4:2006/AC:2008, EN 13108-5:2006/AC:2008, EN 13108-6:2006/AC:2008, EN 13108-7:2006/AC:2008)

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 450-1: 2005, EN 13263-1: 2005, EN 14889-1:2006, EN 14889-2: 2006, EN 15167-1: 2006, EN 12878: 2005, EN 1504-2 :2004, EN 1504-3 :2005, EN 1504-4 :2004, EN 1504-5 :2004, EN 1504-6 :2006, EN 1504-7 :2006, EN 934-2 :2001/A2:2005, EN 934-3 :2003/AC:2005, EN 934-4 :2001, EN 934-5 :2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A12258

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-249) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00